



Camera di Commercio
Pavia

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 103 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 4 dicembre 2018 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 18/12/2018 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 27/12/2018

Pavia, 18/12/18

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

(Luigi Boldrin)





DELIB. N. 103	TITOLO	AFFIDAMENTO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DEL TRIBUTO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI DELL'ENTE CAMERALE
----------------------	---------------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 4.12.2018

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	presenti: 7
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 7
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 7
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =
Renato Perversi	Componente	Presente	contrari: =
Giovanni Roncalli	Componente	Assente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi dell'Ufficio Segreteria di Presidenza.

Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile del Servizio Promozione dell'Economia Locale, la Reg. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio, il Dott. Stefano Gatti, Responsabile dei Servizi Regolazione del Mercato e Registro Imprese e la Dott.ssa Chiara Scuvera, Responsabile del Servizio Affari Generali.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.





Indi la Giunta Camerale

richiamato l'articolo 18, comma 1, lett. a), della legge n. 580/1993, come modificato dal D. Lgs. 219 del 25 novembre 2016, il quale prevede, fra l'altro, che al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio si provveda mediante il diritto annuale, come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 18;

visto il comma 7 del suddetto articolo ai sensi del quale, con uno o più regolamenti, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del medesimo;

visto, altresì, il comma 8 del già citato articolo 18 il quale prevede che con il regolamento di cui al comma 7 sono inoltre disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ss. mm. ii. e di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e ss. mm. ii.;

richiamato l'articolo 11, comma 2 del D. M. 11 maggio 2001, n. 359 che recita: "...le Camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente";

preso atto che l'articolo 8 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54, "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale" dispone che "le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla camera di commercio competente per territorio, ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472" ovvero, in particolare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/97, mediante iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione;

visto l'articolo 13 comma 1, lettera c) del "Regolamento camerale per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale", approvato dal Consiglio camerale con deliberazioni n. 3 e 4 del 19.6.2006;

richiamati gli articoli 1 e 2 del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193 come modificati dall'art. 35 del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, che prevedono rispettivamente:

- a decorrere dal 1 luglio 2017 lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia





delle Entrate, con svolgimento da parte dell'ente strumentale denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione";

- la possibilità per le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale, le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie;

vista altresì la nota del 24 maggio 2017 – agli atti di prot. CCIAA n. 9221/2017 – con la quale Equitalia Servizi di Riscossione SpA ha invitato le amministrazioni interessate ad adottare idonei atti per affidare la riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie a Agenzia delle Entrate – Riscossione (per carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale al di fuori della Regione Sicilia) e a Riscossione Sicilia S.p.A. (per carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nella Regione Sicilia), relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza e per l'emissione di nuovi ruoli, assicurando in ogni caso continuità dei servizi per i carichi già affidati entro il 30 giugno 2017;

preso atto che Unioncamere, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 9867/2017, conferma la necessità di procedere in tal senso, in riferimento alla riscossione coattiva del diritto annuale e delle relative sanzioni e interessi nonché delle altre entrate finora riscosse, per conto proprio ovvero dell'erario, dalle Camere di commercio con il medesimo strumento esecutivo/amministrativo;

vista la deliberazione n. 54 del 21.6.2016 di affidamento del servizio relativo all'attività di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e non riscosse dall'Ente ai soggetti di cui sopra, per il periodo 1 luglio 2017/31 dicembre 2018;

vista, infine, la nota Unioncamere, in atti al prot. CCIAA 16416/2018, che rappresenta l'opportunità, salvo successiva revoca, di mantenere il sistema di riscossione coattiva attraverso il soggetto pubblico, quindi Agenzia delle Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.;

ritenuto, per le ragioni suesposte, di proseguire nell'affidamento del servizio relativo alle attività di riscossione coattiva tramite ruolo ai soggetti sopra citati e per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di proseguire, a decorrere dal 1 gennaio 2019 e sino a successiva revoca, nell'affidamento al soggetto pubblico Agenzia delle Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A. per





Camera di Commercio
Pavia

gli ambiti territoriali di rispettiva competenza – del servizio relativo alle attività di riscossione coattiva tramite ruolo del diritto annuale e delle relative sanzioni e interessi, nonché delle altre entrate finora riscosse tramite ruolo, per conto proprio o dell'Erario, dalla Camera di Commercio di Pavia.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Luigi Boldrin)

IL PRESIDENTE

(Franco Bosi)